

Firenze 17.12.2012

## METODI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO

### **Definizione di mantenimento per i figli**

Unico dovere a contenuto patrimoniale fra quelli fissati ex art 147 c.c., il mantenimento cui i genitori sono tenuti comprende le spese per **il vitto e per una abitazione adeguata, le spese sanitarie, scolastiche, ricreative, sportive, le spese attinenti le relazioni sociali** e, in generale, **tutte quelle che concorrono ad organizzare uno stabile menage, idoneo a rispondere a tutte le necessità della cura dei figli, alla loro assistenza morale e materiale.**

Si tratta evidentemente di un **dovere da intendere in senso ampio, e non nella stretta accezione dei bisogni alimentari.**

La giurisprudenza conferma che l'art. 147 imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, **obbliga i genitori** a far fronte ad una **molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione**, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una **stabile organizzazione domestica**, idonea a rispondere a tutte le loro necessità di cura e di educazione (C. 3974/2002)<sup>1</sup>.

L'obbligo di mantenimento grava sui coniugi anche in caso di separazione e di divorzio giusta il disposto degli artt. 155, 2° co., 156, 4° co. ed ex artt. 6 e 8, L. 1.12.1970, n. 898.

Grava parimenti sui genitori di figli naturali riconosciuti a favore dei quali il disposto dell'art 155 c.c. è esteso ex art 4 2° legge n.54/2006.

Giusta gli artt. 147 e 148, i coniugi, sono tenuti a concorrere al mantenimento, alla istruzione ed alla educazione della prole **in proporzione** alle rispettive sostanze e capacità di lavoro.

L'art **148 c.c.** detta il **criterio di ripartizione degli oneri** di mantenimento della prole **nei rapporti interni tra i coniugi.** Infatti, **nei confronti dei terzi creditori, la**

---

<sup>1</sup> **Cass. civ. Sez. I, 19/03/2002, n. 3974**

A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, **ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione**, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., **non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge**, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.

**responsabilità dei coniugi per le obbligazioni assunte**, al fine di soddisfare bisogni primari della prole, si considera **solidale**.

La giurisprudenza rileva **che l'art. 148**, ai fini di una corretta ripartizione tra i genitori degli oneri finanziari, prendendo come parametro di riferimento sia «le **sostanze**», sia la «**capacità di lavoro, professionale o casalingo**» di ciascun genitore, **valorizza** espressamente **non soltanto le risorse economiche individuali**, ma anche le accertate **potenzialità reddituali dei genitori** (C. 6197/2005<sup>2</sup> ; A. Roma 13.1.2012<sup>3</sup>).

Non assume stretto rilievo la "**posizione sociale**" dei figli, in quanto il contributo medesimo è finalizzato alla realizzazione di **interessi non soltanto materiali** della prole (C. 10268/1996)<sup>4</sup>. La posizione sociale del minore, se inferiore a quella del genitore, non vale a questo un contenimento dell'obbligo di mantenimento; se è superiore, viceversa, non vale l'imposizione di un obbligo non sostenibile.

---

<sup>2</sup> **Cass. civ. Sez. I, 22-03-2005, n. 6197**

Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale **o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali.**

2

<sup>3</sup> **App. Roma, 13/01/2012**

Al fine della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti ai sensi dell'art 148 c.c., non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi; in particolare il giudice non deve limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali le disponibilità monetarie di qualsiasi natura, le capacità professionali e tutte le potenzialità in termini di redditività, in quanto il mantenimento dev'essere quantificato considerando non solo le esigenze dei figli, in relazione all'età e alle necessità di inserimento lavorativo e sociale, **ma anche in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tenore di vita determinato dalla confluenza dei redditi e delle risorse genitoriali.**

<sup>4</sup> **Cass. civ. Sez. I, 21/11/1996, n. 10268**

In sede di separazione giudiziale, il giudice deve stabilire la misura e le modalità con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, avendo come esclusivo riferimento la realizzazione dei loro interessi morali e materiali, seguendo il criterio di cui all'art. 148 comma 1 c.c. - secondo cui i genitori devono adempiere i predetti doveri verso i figli in proporzione delle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo - e compiendo le indagini e gli accertamenti relativi anche d'ufficio; senza che assuma rilievo, ai fini della determinazione dell'indicato contributo, la "posizione sociale" dei figli, in quanto il contributo medesimo è finalizzato alla realizzazione di interessi non soltanto materiali della prole.

Sempre riguardo alla ripartizione del carico fra i due genitori, si è precisato che **quando le potenzialità economiche di uno siano maggiori rispetto a quelle dell'altro**, entrambe concorrono garantire al minore un miglior soddisfacimento delle sue esigenze di vita, **senza comportare una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico del genitore meno forte economicamente** (C. 1607/2007)<sup>5</sup>.

Per le individuazioni di tali potenzialità occorre far riferimento al complesso patrimoniale della persona, costituito oltre che dai redditi da lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito od utilità, quali il **valore dei beni mobili o immobili** posseduti, le **quote di partecipazione sociale**, i **proventi di qualsiasi natura** percepiti.

Del resto, a proposito della nozione di «**sostanze**» di cui all'art. 148, 1° co., si è precisato che essa comprende la complessiva consistenza del patrimonio di ciascun coniuge: in particolare, **ogni forma di reddito**, compresi gli utili derivanti da investimenti **di capitali ed il valore intrinseco degli immobili posseduti** (C. 10901/1991)<sup>6</sup>.

Il dovere dei genitori non cessa, automaticamente, per il raggiungimento della **maggiore età** da parte del figlio (C. 8221/2006)<sup>7</sup>, quando questi non sia ancora in grado di

---

<sup>5</sup> **Cass. civ. Sez. I, 24/01/2007, n. 1607**

La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole **non si fonda**, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, **su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge**. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario (nella specie titolare di redditi da lavoro dipendente ed autonomo e di risparmi suscettibili di essere investiti nell'acquisto di una nuova abitazione) concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore. (Rigetta, App. Catanzaro, 27 Maggio 2005)

<sup>6</sup> **Cass. civ. Sez. I, 16/10/1991, n. 10901**

Nel concetto di mantenimento posto dall'art. 148 c. c. come uno degli elementi per la determinazione del concorso dei coniugi negli oneri di mantenimento dei figli, va ricompresa la complessiva consistenza del patrimonio di ciascun coniuge, quale espressa da ogni forma di reddito, dagli utili derivanti da investimenti di capitali e dal **valore intrinseco degli immobili, i quali, anche se improduttivi, sono comunque suscettibili, oltre che di utilizzazione diretta, di essere diversamente impiegati e convertiti**.

<sup>7</sup> **Cass. civ., 07/04/2006, n. 8221**

In tema di obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio - che non cessa "ipso facto" con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, **ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica**, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta -, il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (ancorché desunto, come nel caso, dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà e dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità

provvedere autonomamente al proprio sostentamento; tuttavia, viene meno qualora lo stesso rifiuti consapevolmente occasioni di lavoro o ritardi senza motivazione il corso degli studi.

L'obbligo di mantenimento dei figli cessa quando questi hanno raggiunto la autosufficienza economica, capacità da valutarsi in concreto con riferimento alle capacità del figlio, agli studi fatti ed alle condizioni del mercato del lavoro al momento in questi vi si presenta; l'onere della prova di tali circostanze spetta al genitore (Cass. 4555/2012)<sup>8</sup>: v'è quindi una presunzione a favore del figlio.

ALTRE SENTENZE MERITO

**Trib. Pavia Sez. I, 10/02/2010**

B.V. c. F.L.

### **MATRIMONIO E DIVORZIO**

Divorzio

in genere

A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c., che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituale.

4

**Trib. Trento, 20/07/2011**

Be.Al.

### **ASSISTENZA FAMILIARE (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI)**

**L'inadempimento al dovere di fornire all'avente diritto i mezzi di sussistenza, è cosa ben diversa dall'omettere di adempiere all'obbligo civilistico di mantenimento.**

La nozione di mezzi di sussistenza comprende, infatti, solo ciò che è necessario alla vita,

---

offertergli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. (Nel caso di specie, il giudice di merito aveva stabilito che l'obbligo del padre di mantenimento della figlia, di ventiquattro anni e mezzo, frequentante la facoltà di biologia e con circa la metà degli esami sostenuti, sarebbe cessato "con il compimento da parte di questa del ventiseiesimo anno di età").

<sup>8</sup> **Cass. civ. Sez. I, 22/03/2012, n. 4555**

In regime di separazione o divorzio fra i genitori l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che i medesimi hanno raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato; ovvero che essi volontariamente si sottraggono allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata.

a prescindere dalle condizioni economico-sociali pregresse degli aventi diritto e cioè il vitto, l'alloggio, il vestiario, i canoni per le utenze indispensabili, i medicinali e le spese di istruzione dei figli. L'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli non economicamente sufficienti attiene, invece, ad un concetto di portata più ampia e comprende tutto quanto sia richiesto per assicurare un tenore di vita adeguato alla posizione economico-sociale della famiglia, a prescindere dallo stato di bisogno. E', dunque, giuridicamente errato istituire un rapporto di equivalenza o di interdipendenza tra il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, concordato o fissato dal giudice civile, e la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza. Ne conseguirebbe, infatti, l'ingiusto risultato, da un lato, che andrebbe assolto colui che puntualmente paga un assegno di mantenimento insufficiente a garantire le esigenze fondamentali di vita, e dall'altro, che sarebbe condannato colui che, pagando solo in parte l'assegno di mantenimento, soddisfa comunque le citate esigenze fondamentali dell'avente diritto.

**Trib. Novara, 06/02/2012**

### **SEPARAZIONE DEI CONIUGI**

Alimenti e mantenimento

Provvedimenti riguardo ai figli

Sull'assegno di mantenimento per il figlio minore giova premettere, in via generale, che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). Ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità. Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione **le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. (...) si deve procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.** Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, **considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso**

**del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.**

### **Mantenimento ordinario e mantenimento straordinario**

Ordinariamente si distingue **mantenimento ordinario** dalle cd spese extra o mantenimento straordinario.

Rientrano nel mantenimento ordinario tutte le spese connesse ordinariamente alle normali esigenze dei figli, quali quelle per alimenti, per vestiario, igiene personale, ricreative, di cancelleria scolastica, di trasporto urbano (Giud. Pace Monsummano Terme, 13/01/2009)<sup>9</sup>. Rientra nell'ordinario mantenimento anche la quota parte astrattamente imputabile al singolo delle spese per le utenze della casa ove questo abita stabilmente, cd spesa di organizzazione domestica.

Si definiscono **spese extra o straordinarie** le spese che non hanno carattere di quotidiana ordinarietà, quali le spese scolastiche e di formazione extrascolastica, o che non sono prevedibili, quali le spese mediche.

Poiché individuare concretamente le singole voci afferenti alle spese extra creava notevoli problemi, e quindi contestazioni fra i genitori in sede di rimborso delle spese sostenute, la definizione di spese extra è stata oggetto di specificazione dei Protocolli di Udienza sottoscritti dai Tribunali.

In particolare si ritengono spese extra secondo il Protocollo del Tribunale di Firenze:

le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;

le spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;

le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;

---

<sup>9</sup> **Giudice di pace Monsummano Terme, 13/01/2009**

Nell'ipotesi in cui la sentenza di divorzio abbia dichiarato che il marito è tenuto a corrispondere il 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche dei figli a carattere straordinario, **devono ritenersi spese ordinarie tutte quelle spese necessarie per soddisfare i bisogni quotidiani dei minori, e spese straordinarie quelle non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e di non lieve entità rispetto ai redditi dei genitori**; in particolare, rientrano nelle spese ordinarie quelle per alimenti, vestiario, igiene personale, ricreative, di cancelleria scolastica, di trasporto urbano, di organizzazione domestica (nella specie, è stato pertanto revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla moglie, in quanto si è ritenuto, in fatto, che le spese per le quali essa aveva ottenuto il decreto si riferissero all'acquisto di materiale di cancelleria per la scuola, carburante per il motorino, abbonamento autobus, vestiario sportivo, e acquisto di vitamine: considerate, tutte, dal giudice, come spese di carattere ordinario).

le spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicesime e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;

le spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.

Non sono previsti i costi per le vacanze che il figlio trascorre con i genitori: si può affermare che se il figlio godrà di paritetici periodi di vacanza con l'uno e con l'altro, la voce non deve essere disciplinata. Viceversa quando il figlio si reca in vacanza con uno solo dei due genitori, il costo della vacanza rientrerà nel mantenimento e dovrà essere conteggiata nella quantificazione dell'ordinario mantenimento.

Le spese straordinarie debbono essere disciplinate con attenzione sotto il profilo della modalità di assunzione della relativa decisione, della ripartizione delle quote e della modalità di richiesta di rimborso e del rimborso stesso.

Tali modalità hanno ripercussioni concrete sotto il profilo delle **effettività della partecipazione** di entrambi alla spesa, e quindi sulla previsione degli importi da impuntarsi ad ordinario e a straordinario.

La giurisprudenza di merito, infatti, è alquanto varia nel dirimere le questioni circa la necessità o meno dell'obbligo di preventiva concertazione, pur **se prevalentemente si ritiene che essendo a carico di entrambi i genitori debbano essere concertate** (Trib. Reggio Calabria 3.11.2003)<sup>10</sup>.

Non manca però una pronuncia della Suprema Corte che si è espressa recentemente sul punto in senso opposto, ed ha ritenuto di contro **non configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro**, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (Cass. civ. Sez. I, 26/09/2011, n. 19607<sup>11</sup>).

Recentemente la Cassazione è intervenuta sul tema delle spese extra asserendo che il provvedimento con il quale in sede di separazione è posto a carico dei genitori l'obbligo di sostenere il costo delle spese extra costituisce **titolo** esecutivo relativamente alle spese mediche e scolastiche ordinarie (Cass. civ. Sez. III, 23/05/2011, n. 11316<sup>12</sup>).

---

<sup>10</sup> Trib. Reggio Calabria Sez. I, 03/11/2003

Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori separati e **la loro decisione deve essere presa congiuntamente da entrambi i genitori.**

<sup>11</sup> Cass. civ. Sez. I, 26/09/2011, n. 19607

**Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie** (nella specie, spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitario di lingue) costituente decisione "di maggiore interesse" per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. (Rigetta, App. Roma, 11/06/2008)

<sup>12</sup> Cass. civ. Sez. III, 23/05/2011, n. 11316

## **Mantenimento diretto/indiretto. Criteri per la determinazione del contributo indiretto al mantenimento del figlio**

Nell'immediatezza dell'entrata in vigore della riforma sull'affidamento condiviso, dato il tenore dell'art 155 4° comma c.c. nella parte in cui recita "Salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale; il giudice stabilisce ove necessario la corresponsione di un assegno periodici" si era ritenuto che il mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori, collocatario e non, fosse la regola ed il mantenimento indiretto l'eccezione da disporsi ove ritenuto necessario.

La giurisprudenza ebbe subito a precisare che il mantenimento "**diretto**" era da ritenersi la regola, ma **non una conseguenza automatica dell'affidamento condiviso**, e che il giudice ben potesse disporre un contributo a carico del genitore non convivente (C. 18187/2006<sup>13</sup>) Successivamente la Suprema Corte ha mutato avviso, asserendo che nel caso di collocamento prevalente dei figli presso un genitore, **v'è la necessità della previsione di un assegno periodico** (C. 22502/2010<sup>14</sup>).

In quanto ai **criteri di determinazione di quanto complessivamente dovuto** per la prole, poi, ancora si è fatto espresso riferimento al **tenore di vita goduto durante l'unione** (C. 9915/2007; T. Firenze 3.10.2007<sup>15</sup>), o - tenendo conto **dell'inevitabile**

---

**Il provvedimento con il quale in sede di separazione personale** fra i coniugi sia posto a carico del genitore, ex art. 155, comma 2°, c.c., **l'obbligo di contribuire, sia pure pro quota, alle spese straordinarie relative ai figli non costituisce titolo esecutivo** e, in caso di mancata ottemperanza dell'obligato, richiede un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l'effettiva sopravvenienza ed entità degli specifici esborsi cui si riferisce la condanna. Tale principio **non vale in relazione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, il cui esborso deve considerarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza**; in tali ipotesi, il provvedimento costituisce titolo esecutivo e la determinazione del credito è rimessa al creditore procedente, il quale può provvedervi allegando idonea documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche, ovvero da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi.

<sup>13</sup> **Cass. civ. Sez. I Sent., 18/08/2006, n. 18187**

In tema di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso non esclude l'obbligo, a carico di uno dei genitori, di corrispondere un contributo a favore di quello con il quale i figli convivono.

<sup>14</sup> **Cass. civ. Sez. I, 04/11/2010, n. 22502**

La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. - applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio in forza del rinvio operato dall'art. 4 della legge n. 54/2006 - non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, **il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario**, prevedendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

<sup>15</sup> **Trib. Firenze, 03/10/2007**

**mutamento della situazione di fatto** - a quello il più vicino possibile al precedente (T. Firenze 3.10.2007).

I criteri per attuare il principio di proporzionalità sono fissate dallo stesso art. 155 4° comma, e sono 1) le attuali esigenze di vita del figlio; 2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Per valutare le risorse economiche dei genitori deve aversi riguardo alla **capacità di lavoro** (A. Roma 15.11.2006). Cfr., pure, C. 18241/2006, nella quale si richiamano le potenzialità dell'attività d'impresa del genitore), ai **redditi** (C. 9915/2007; C. 1607/2007) alla **capacità patrimoniale** (T. Modena 5.7.2007), ed alle **altre risorse** dei genitori (C. 9915/2007), come i **risparmi** (C. 1607/2007), o i **beni immobili** di cui questi risultino proprietari (C. 18241/2006).

E, ancora, è stato dato espresso rilievo al **tenore di vita complessivo di ognuno dei genitori** tenuti a contribuire al mantenimento della prole (C. 9915/2007<sup>16</sup>; T. Modena 5.7.2007), mentre è stata, correttamente, **negata rilevanza** alla circostanza che

---

In sede di separazione giudiziale, la misura dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e del figlio, deve essere determinata in modo da consentire che ai nuovi nuclei familiari che si formano in capo a ciascun coniuge sia possibile mantenere un tenore di vita equivalente a quello goduto in costanza di matrimonio, se compatibile con il reddito attuale complessivamente disponibile, oppure, ove ciò non sia realizzabile, il più vicino possibile a questo, ma tale da garantire ai due nuovi nuclei un tenore di vita analogo tra loro. A tal fine il ricorso alle scienze statistiche può fornire utili strumenti affinché il giudice tenga adeguatamente conto di tutti i parametri indicati dal legislatore e possa valutarli sulla base di elementi oggettivi.

9

<sup>16</sup> **Cass. civ. Sez. I, 24/04/2007, n. 9915 (rv. 595917)**

In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onere. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onere, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onere (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), **avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro**; e, nell'esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l'entrata derivante dalla percezione dell'assegno di separazione. Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch'esso deve essere quantificato, tra l'altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro. (Cassa con rinvio, App. Roma, 27 Dicembre 2002)

l'affidatario **convivesse** con altra persona, la quale stesse pure contribuendo alle spese di mantenimento del minore (C. 17043/2007)<sup>17</sup>.

In ordine alle spese straordinarie relative ai figli minori, ossia a quelle spese che, di norma previo accordo fra i coniugi, dovranno essere corrisposte, in tutto o in parte, dal genitore non collocatario in aggiunta rispetto all'assegno mensile (usualmente, in particolare, si tratta delle spese scolastiche, mediche, sportive), ho già citato le recenti pronunce della Cassazione.

Attenzione particolare deve essere posta alla valutazione della effettività prevedibile della permanenza del figlio presso il genitore non collocatario e dello svolgimento da parte di questi del dovere di cura e di compiti domestici.

Seguire il figlio nella quotidianità, negli studi, nelle attività di formazione, ha un costo economico e ripercussioni concrete sulla capacità reddituale presente e futura del genitore accudente che devono essere considerate nel quantificare l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio ed anche del genitore.

### **Definizione di mantenimento per il coniuge**

L'art 156 1° co. prevede che il **giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge.**

È pacifico infatti che la nozione di mantenimento è diversa, e ben più ampia, rispetto a quella di alimenti (artt. 433 ss.), che spettano anche al coniuge al quale la separazione sia stata addebitata, se si trovi in stato di bisogno.

10

L'obbligazione di mantenimento del coniuge separato **sostituisce l'obbligo di contribuzione vigente durante la convivenza matrimoniale** (art. 143, 3° co.), obbligo venuto meno per effetto della separazione.

L'assegno di mantenimento - che è costituito da una prestazione pecuniaria periodica - è espressione della **solidarietà coniugale**, e ha funzione assistenziale, non già sanzionatoria: il coniuge obbligato al pagamento dell'assegno, quindi, è colui che versa nelle condizioni economiche migliori, sia esso responsabile o meno del fallimento del matrimonio.

Il richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla **mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale** (per la rilevanza del tenore di vita con riguardo alla sussistenza del diritto all'assegno, in giurisprudenza (C. 21097/2007<sup>18</sup>; C. 5762/1997<sup>19</sup>).

---

<sup>17</sup> **Cass. civ. Sez. I Sent., 03-08-2007, n. 17043**

Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio minore, dovuto al coniuge divorziato ed affidatario della prole, **non incide la circostanza che il genitore affidatario conviva "more uxorio" con altra persona, la quale contribuisca alle spese di mantenimento del minore.**

<sup>18</sup> **Cass. civ. Sez. I, 09/10/2007, n. 21097**

Nella separazione dei coniugi il diritto dell'uno a ricevere dall'altro quanto necessario al suo

In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che non può ritenersi di per sé obbligato all'assegno il coniuge al quale la separazione sia stata addebitata (C. 8153/1987)<sup>20</sup>.

I presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono i seguenti:

- a) al coniuge beneficiario non deve essere addebitabile la separazione;
- b) il richiedente deve essere privo di «adeguati redditi propri»;
- c) l'altro coniuge deve avere mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.

Occorre aggiungere, peraltro, che l'assegno di mantenimento può essere attribuito dal giudice solo in presenza di espressa **domanda di parte**, e non già d'ufficio; il richiedente deve fornire la prova della sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno in suo favore.

In ordine alla valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato all'assegno, la Cassazione ha precisato che deve aversi riguardo al **reddito netto** e non certo a quello lordo (C. 9719/2010<sup>21</sup>).

---

mantenimento è subordinato alla circostanza che il primo non abbia adeguati redditi propri, ossia che non disponga di entrate tali da consentirgli di mantenere il livello di vita consentito in costanza di convivenza coniugale.

<sup>19</sup> **Cass. civ. Sez. I, 27/06/1997, n. 5762**

A norma dell'art. 156 c.c., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonchè la misura di esso (la S.C. ha, così, cassato la sentenza del merito che aveva negato al coniuge l'assegno di mantenimento, sull'erroneo presupposto giuridico che tale assegno non gli spettasse per essere egli fornito di mezzi economici di per sé sufficienti a garantirgli un adeguato tenore di vita, non versando in "stato di bisogno").

11

<sup>20</sup> **Cass. civ. Sez. I, 05/11/1987, n. 8153**

Nel giudizio di separazione dei coniugi, a differenza che nel giudizio di divorzio, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali è sottoposto il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare, consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza del beneficiario di adeguati redditi propri, e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione, il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la separazione sia stata pronunciata con o senza addebito alla controparte.

<sup>21</sup> **Cass. civ. Sez. I, 23/04/2010, n. 9719**

In tema di separazione fra i coniugi, la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 12/02/2008)

La Suprema Corte, recentemente, nel confermare l'orientamento secondo il quale le **indagini di polizia tributaria** costituiscono uno strumento processuale affidato alla discrezionalità del giudice, ha peraltro chiarito che, qualora il giudice decida di non avvalersi di tali indagini, non può rigettare la domanda di assegno di mantenimento sotto il profilo della mancata prova dei redditi del coniuge onerato (C. 14081/2009<sup>22</sup>).

Per quanto riguarda **l'assenza di adeguati redditi propri** del coniuge richiedente, si discute se il concetto di adeguatezza debba intendersi riferito alla posizione economico-sociale precedente al matrimonio, a quella dell'altro coniuge, o al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale; sembra più corretto, tuttavia, far riferimento alla **situazione esistente al momento della separazione**.

In tal senso è anche la giurisprudenza (C. 12136/2001)<sup>23</sup>

Occorrerà valutare i **redditi attuali del richiedente**, le **concrete possibilità di lavoro** (tenuto conto delle attitudini, della personalità, della necessità di accudire i figli, ecc.), nonché i **cespiti patrimoniali** ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato; **tale valutazione globale, poi, dovrà essere estesa al coniuge obbligato**.

Gli stessi criteri sopra indicati - come prevede il 3° co. della norma in esame - costituiscono i parametri per la quantificazione dell'assegno di mantenimento: in effetti, pur in presenza di una formulazione sintetica (**«in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato»**), si ritiene che il giudice possa e debba valutare tutti gli elementi del patrimonio dell'obbligato, oltre alla situazione economico-patrimoniale del beneficiario ed alle sue esigenze di vita.

Secondo la giurisprudenza, in particolare, si deve tener conto anche della **disponibilità - in capo al beneficiario dell'assegno della casa coniugale**, che costituisce un'utilità

---

<sup>22</sup> **Cass. civ. Sez. I, 17/06/2009, n. 14081**

Il Supremo Collegio ha confermato l'orientamento secondo cui le indagini di polizia tributaria costituiscono uno strumento processuale affidato alla discrezionalità del giudice, il quale però, qualora scelga di non avvalersene, non può rigettare la domanda di assegno di mantenimento sotto il profilo della mancata prova dei redditi del coniuge onerato.

<sup>23</sup> **Cass. civ. Sez. I, 28/09/2001, n. 12136**

A norma dell'art. 156 c.c., il diritto all'assegno di mantenimento sorge nella separazione personale a favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparità economica tra i coniugi; il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente **è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, sicchè dell'incremento dei redditi di uno di essi occorre tener conto ai fini dell'imposizione dell'assegno anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione** (come nella specie) **ovvero successivamente alla separazione**. (Sulla base del principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito, la quale aveva escluso l'assegno di mantenimento in favore della moglie, insegnante elementare, senza tener conto che il marito, funzionario statale, era divenuto viceprefetto ed aveva visto perciò aumentato il proprio stipendio, e trascurando di apprezzare il godimento della casa familiare da parte del marito esclusivo proprietario della stessa).

patrimonialmente valutabile (C. 15333/2010<sup>24</sup>), che ha tenuto conto, nell'ambito della determinazione dell'assegno, del pagamento da parte del coniuge separato del mutuo gravante sulla casa coniugale): da ultimo, tale orientamento è stato confermato dall'espressa previsione normativa dell'art. 155 quater, che dispone che il giudice tiene conto dell'assegnazione della casa familiare nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi.

Per altro la giurisprudenza afferma che «l'assegnazione della casa familiare, essendo finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a titolo di componente» esclusivo «degli assegni di mantenimento» (così T. Foggia, 14.2.2012).

Per quanto riguarda **l'attitudine al lavoro** del coniuge richiedente si è esattamente precisato che questa assume rilievo solo se comporti **l'effettiva possibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita, e quindi non in termini astratti e ipotetici** (C. 3404/2005<sup>25</sup>).

Si deve inoltre tener presente che **se durante la convivenza i coniugi hanno concordato (anche implicitamente) che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane** - secondo una giurisprudenza ormai consolidata (a mio avviso assai discutibile) - anche dopo la separazione (C. 12121/2004<sup>26</sup>): ne consegue che un coniuge

---

<sup>24</sup> **Cass. civ. Sez. I, 25/06/2010, n. 15333**

Il pagamento da parte del coniuge separato del mutuo gravante sulla casa coniugale costituisce un fatto - ammissibile e non sindacabile nel merito - sicuramente incidente sulla determinazione del contributo di mantenimento. La decurtazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge separato è giustificata dalla circostanza del pagamento da parte del medesimo del mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in regime di comunione, che, pur in assenza di prole, è stata adibita ad abitazione della moglie.

<sup>25</sup> **Cass. civ. Sez. I, 18/02/2005, n. 3404**

Nella determinazione di un assegno che garantisca la potenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio da coniuge separato, il giudice non deve tener conto solo dei redditi dell'obbligato, ma deve considerare tutte le circostanze che incidono sulla situazione economica delle parti, come espressamente richiesto dall'art. 156, comma 2, c.c. e, tra esse, assume rilievo anche l'attitudine al lavoro del coniuge beneficiario, quando si sia già esplicita e non sia stata assunta in termini meramente astratti ed ipotetici nel riconoscimento e nella determinazione dell'assegno di mantenimento.

<sup>26</sup> **Cass. civ. Sez. I, 02/07/2004, n. 12121**

Il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro è subordinato dall'art. 156 c.c. alla condizione che chi lo pretenda "non abbia adeguati redditi propri", a differenza di quanto previsto, in materia di divorzio, dall'art. 5, comma sesto, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, del divorzio, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive; ciò in quanto se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto "per facta concludentia") che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi.

resterebbe tenuto a provvedere al mantenimento dell'altro pur se questo, astrattamente, potrebbe svolgere un'attività lavorativa.

Sul tema è intervenuta recentemente la Cassazione, che ha statuito che il rifiuto di un coniuge di accettare possibilità di impiego, di per sé solo, non può essere considerato espressione di «**renitenza a provvedere al proprio mantenimento**», **a meno che si dimostri che le offerte di lavoro** (nel caso di specie procurate dall'altro coniuge) **erano adeguate alla qualificazione professionale e alla dignità personale del coniuge, tenuto anche conto delle condizioni economiche e sociali godute in costanza di convivenza matrimoniale** (C. 17347/2010<sup>27</sup>).

La **breve durata del matrimonio** (o meglio, del periodo intercorso tra la celebrazione del matrimonio e la separazione) non preclude il diritto all'assegno di mantenimento ma incide, al più, sulla quantificazione dell'assegno (C. 23378/2004<sup>28</sup>); parimenti, si è ritenuto che il diritto all'assegno di mantenimento **non presupponga che si sia instaurata un'effettiva convivenza tra i coniugi** (C. 17537/2003).

Una recente decisione della Suprema Corte ha ritenuto che **nella quantificazione dell'assegno sia corretto considerare la durata del matrimonio e il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge** (C. 25618/2007<sup>29</sup>): si osservi che tali criteri sono, di per sé, dettati dalla legge in tema di quantificazione dell'assegno divorzile che tuttavia ha presupposti diversi e si riferisce al tempo successivo alla cessazione del rapporto di coniugio.

Si dovrà tenere conto, ancora, dell'eventuale convivenza di fatto che il coniuge separato abbia con un terzo, ove tale convivenza mostri sufficienti caratteri di stabilità e continuità, e comporti vantaggi economici per il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento; parimenti, non sarà priva di rilevanza l'esistenza di una famiglia di fatto costituita dall'obligato, verso la quale sussistono doveri morali di assistenza.

Secondo la giurisprudenza, peraltro, la **convivenza *more uxorio* del beneficiario dell'assegno non comporta un'automatica perdita del diritto** all'assegno stesso, o una sua riduzione, ma **rileva** comunque nei limiti in cui incida positivamente sulla reale e

---

<sup>27</sup> **Cass. civ. Sez. I, 23/07/2010, n. 17347**

Il rifiuto di accettare possibilità d'impiego non può essere considerato, di per sé solo, espressione di renitenza a provvedere al proprio mantenimento, se non si dimostri che le offerte erano adeguate alla qualificazione professionale e alla dignità personale del coniuge, tenuto anche conto delle condizioni economiche e sociali godute prima della crisi matrimoniale.

<sup>28</sup> **Cass. civ. Sez. I, 16/12/2004, n. 23378**

Nella separazione tra coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento. La durata del matrimonio può incidere solo sulla determinazione della misura dell'assegno.

<sup>29</sup> **Cass. civ. Sez. I Sent., 07/12/2007, n. 25618**

La durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento. (Rigetta, App. Roma, 7 Febbraio 2003)

concreta situazione economica del coniuge, risolvendosi in una fonte effettiva e costante di redditi (C. 17195/2011<sup>30</sup>, peraltro relativa ad un'ipotesi di assegno divorzile).

Parimenti, l'esistenza di **costanti elargizioni di somme da parte di familiari** che proseguano in regime di separazione e che incidano stabilmente sul tenore di vita di un coniuge possono influire sulla valutazione del diritto all'assegno di mantenimento (C. 11031/1997<sup>31</sup>).

La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente precisato che **l'ospitalità e gli aiuti economici erogati ai coniugi, dai genitori di uno di essi**, durante la convivenza matrimoniale, non escludono certo, in sede di separazione personale, l'obbligo di mantenimento gravante su un coniuge a favore dell'altro (C. 11224/2003).

Infine, **si deve necessariamente considerare che la separazione, di norma, incide in modo sfavorevole sulla situazione e sul tenore di vita di entrambi i coniugi**, giacché ciascuno dei due non gode più dei beni e dei redditi dell'altro, e le spese di un doppio ménage sono maggiori: il giudice, pertanto, è chiamato a riequilibrare, per quanto possibile, la situazione economica delle parti.

La giurisprudenza ha peraltro sottolineato che l'entità dell'assegno **non è necessariamente agganciata a criteri di proporzione aritmetica** volti a fondare un «rapporto fisso minimo» fra i redditi dell'obbligato e la misura dell'assegno (C. 2583/1998<sup>32</sup>).

Inoltre si ritiene che, per la quantificazione dell'assegno, **non sia indispensabile una precisa ricostruzione dei redditi dei coniugi, ma sia sufficiente una attendibile ricostruzione delle loro complessive situazioni**. Una recente decisione di merito ha affermato che, ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il tenore di vita da considerare non è quello di fatto goduto durante il matrimonio, ma quello che le potenzialità economiche dei coniugi avrebbe consentito (T. Milano 10.4.2010)<sup>33</sup>.

15

---

<sup>30</sup> **Cass. civ. Sez. I, 11/08/2011, n. 17195**

La costituzione di una famiglia di fatto dopo il divorzio può determinare la sospensione dell'assegno.

<sup>31</sup> **Cass. civ. Sez. I, 08/11/1997, n. 11031**

Ove il coniuge separato riceva aiuti economici da parte dei familiari e abbia capacità di svolgere un'attività professionale, non ha diritto all'assegno di mantenimento.

<sup>32</sup> **Cass. civ. Sez. I, 09/03/1998, n. 2583**

Il fatto che il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, abbia diritto ad un assegno di mantenimento, non postula affatto la necessità di un aggancio meccanico dell'entità dell'assegno a criteri di proporzione aritmetica tesi a fondare un rapporto fisso minimo fra l'entità dei redditi del coniuge onerato e quella dell'assegno.

<sup>33</sup> **Trib. Milano Sez. IX, 10/04/2010**

In ordine alla quantificazione dell'assegno, si è posta recentemente in dottrina la questione dell'eventuale rilevanza, nell'ambito della complessiva capacità patrimoniale di un coniuge, della somma liquidatagli a titolo di risarcimento del danno endofamiliare.

### **Compito del legale**

Come indicato dalla giurisprudenza, il tenore di vita della famiglia deve essere ricostruito con sufficiente attendibilità, ma non deve essere provato in ogni singolo aspetto.

Tuttavia grava sul richiedente dell'assegno di mantenimento quale coniuge e quale genitore che ha presso di sé collocato il figlio od i figli l'onere di dimostrare il tenore di vita di cui la famiglia ed i singoli componenti hanno goduto.

### **Tenore di vita è sostanzialmente la capacità di spesa che la famiglia ha.**

Per attestare la capacità di spesa, opportuno produrre tutti i costi normalmente sopportati dalla famiglia: **bollette delle utenze della casa familiare** (acqua, luce, gas, nettezza urbana, canone RAI ed abbonamenti vari alla televisione), **iscrizioni ad associazioni, palestre, circoli sportivi dei singoli componenti, fidelity card di supermercati e negozi, certificati di proprietà e libretti di circolazione di autovetture, ciclomotori, polizze RCA relative.**

Quanto ai figli **iscrizioni a campi solari, dopo scuola prolungati, rette di scuole private, spese per ripetizioni, spese sportive, iscrizioni a tornei, campionati, trasferte e spese relative, spese per vacanze studio e vacanze personali** (adolescenti). In caso di figli studenti universitari, **libretto universitario, tasse di iscrizione, libri acquistati, spese per trasporti** (abbonamenti, biglietti treno/aereo), **canone di locazione di alloggi.**

16

Quanto alle vacanze, costi della **locazione di immobili, di permanenza in hotel, di stabilimenti balneari, costi di viaggio, noleggio autovetture e mezzi, noleggio attrezzature sportive, skipass.**

Fotografie della casa familiare, se si tratta di un immobile di pregio particolare prestigio e, conseguentemente, di alto costo di gestione.

Fotografie delle altre case di cui la famiglia gode, ad esempio per vacanze, per studio dei figli.

Inoltre, **polizze assicurative, vita, salute, integrazioni pensione.**

Per valutare il contributo dell'uno e dell'altro coniuge, necessario raccogliere la documentazione fiscale, per tale intendendo le denunce dei redditi di entrambi i coniugi, i CUD, le buste paga degli ultimi sei mesi/un anno.

La denuncia dei redditi riporta, come si sa, il reddito da attività lavorativa, dipendente o indipendente, gli altri redditi (redditi da locazione di immobili, dividendi da partecipazioni

---

In tema di separazione, il parametro di riferimento, ai fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità del medesimo richiedente, non avendo rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato.

societarie). Le buste paga indicano lo stipendio mensile effettivamente percepito dal soggetto: lo stipendio, infatti, può essere gravato già da trattenute per cessioni del quinto operate liberamente dal soggetto o pignoramenti richiesti da terzi.

In tal caso, occorre valutare se il debito cui la cessione o il pignoramento si riferisce, sia connesso al mantenimento della famiglia.

In ogni caso della diminuzione conseguente il debito e della durata, deve tenersi conto.

Dalla lettura della denuncia dei redditi si desumono :

- **Possesso di immobili o terreni**
- **Tipologia di redditi conseguiti**
- **Presenza di aziende agricole**
- **Presenza di partecipazioni in società di persone**
- **Presenza di quote di Srl con distribuzione di utili**
- **Cessione di quote societarie**
- **Sostenimento di spese per mutui**
- **Sostenimento di spese per assicurazioni**
- **Spese per ristrutturazioni edilizie**
- **Possesso di attività all'estero**

Dalla denuncia dei redditi non si vedono

- **Redditi esenti o tassati alla fonte (da titoli di stato, obbligazioni, dividendi di borsa)**
- **Redditi tassati separatamente (arretrati di lavoro dipendente, TFR, cessione aziende, indennità agenti di commercio, redditi degli eredi, liquidazione polizze assicurative)**
- **Operazioni non considerate reddito ai fini fiscali (cessione di immobili posseduti da oltre 5 anni o pervenuti per successione, indennità risarcitorie)**
- **Redditi tassati forfetariamente (agrari, agriturismo,)**
- **Redditi percepiti per interposta persona**
- **Redditi non dichiarati**
- **Beni posseduti da società fiduciarie**
- **Nuda proprietà degli immobili**
- **Quote di società di capitali che non hanno distribuito utili**
- **Polizze assicurative di solo risparmio**

Quindi opportuno produrre visure immobiliari, se non proprio i contratti di acquisto relativi, nei quali il bene viene descritto oltre che indicato, e viene indicato il prezzo di acquisto

Se l'immobile è locato, opportuno è produrre la copia del contratto di locazione in modo da dare contezza del canone percepito e dei costi che rimangono comunque a suo carico (oneri condominiali, assicurazione sull'immobile, costo della mediazione).

Se il coniuge ha partecipazioni societarie, produrre visure camerali, bilanci della società.

Per valutare quella che sarà la effettiva distribuzione del lavoro di cura dei figli, specificare quali mansioni il coniuge ha, se il lavoro viene svolto in Italia od all'estero, secondo quale orario, in quale luogo.

Infine, leggere le tabelle ISTAT sui consumi della famiglie.

Nell'anno 2011 è stato stimato che la spesa media mensile delle famiglie italiane (nucleo di tre persone) si attesta su **€ 2.488,00.= di media**: le voci più rilevanti sono **l'abitazione (€ 719), alimentari (€ 477), trasporti (€ 354)**.

La Lombardia è la regione con spesa media più alta, la Sicilia con quella più bassa.

Il dato è significativo per noi toscani per valutare le spese che, ad esempio, sostiene il figlio che studia fuori sede, o per il coniuge che vive fuori sede per motivi di lavoro per parte della settimana o del mese

Ovviamente la spesa media mensile aumenta con il numero dei componenti, ma non proporzionalmente.

**Fornire tutti questi dati al Giudice, già con i primi scritti difensivi, aumenta la possibilità di ottenere provvedimenti ex art 156 e 155 c.c. congrui rispetto alla fattispecie.**

In realtà gli importi più aderenti al tenore di vita goduto dalla famiglia, mantenibile anche nel tempo della separazione, si ottengono all'esito di una trattativa svolta fra i legali, alla presenza della parti.

Avv. Valeria Vezzosi – Foro di Firenze